



Scheda 7 – Notifica al Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'ASL, relativo all'insediamento di un'attività industriale (art. 48, D.P.R. 303/56)

Ambito di applicazione	<p>Rientrano nel procedimento le ditte che intendono insediare <i>ex novo</i>, o costruire, ampliare, o adattare, un edificio, per adibirlo a lavorazioni industriali/artigianali in cui debbano essere addetti più di tre lavoratori subordinati o parasubordinati.</p> <p>La Notifica deve essere presentata anche da parte di un nuovo imprenditore che incominci a svolgere attività analoga a quella svolta in precedenza da un altro imprenditore.</p>
Ufficio competente	Sportello unico per le attività produttive.
Ente titolare della funzione	ASL - Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spresal)
Modulistica	§Mod. 7, “Notifiche di nuovi impianti (art. 48, D.P.R. 303/56 sulle Norme generali per l’igiene del lavoro).
Autocertificabilità	Trattandosi di un procedimento finalizzato al controllo delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, in grado di espletare i propri effetti entro un periodo di tempo pari a 30 giorni dalla ricezione da parte dell'ASL, il ricorso all'auto-certificazione, seppur astrattamente ammissibile, non trova concreta applicazione.
Adempimenti	La Notifica deve essere trasmessa, tramite raccomandata A/R o consegna <i>brevi manu</i> , al competente servizio dell'ASL, con le planimetrie dei locali in duplice copia.
Tempi	L'ASL, entro 30 giorni dal ricevimento della Notifica, deve esprimere eventuali prescrizioni, richiedere integrazioni della documentazione, modifiche progettuali degli ambienti di lavoro, o modifiche delle modalità del lavoro, ai fini dell'osservanza delle norme vigenti concernenti l'igiene e la sicurezza del lavoro.
Scadenza/Rinnovi	La Notifica non ha scadenza, salvo modifica dell'attività e delle condizioni del lavoro.
Sanzioni	Sono previsti l'arresto o un'ammenda (art. 58, D.P.R. 303/56, modificato dall'art. 26, c.16, l. a), D.Lgs. 758/94).

Normativa di riferimento	Normativa nazionale D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 , Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 , Norme generali per l'igiene del lavoro.
---------------------------------	---



Scheda 8 – Deroga alle altezze dei locali destinati a luogo di lavoro (art. 6, D.P.R. 303/56)

Ambito di applicazione	Ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.Lgs. 303/56, quando le necessità tecniche aziendali lo richiedono, possono essere consentite altezze minime inferiori a quelle indicate nel decreto stesso (3m), purché siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori, quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
Ufficio competente	Sportello unico per le attività produttive territorialmente competente.
Ente titolare della funzione	ASL territorialmente competente.
Modulistica	§Mod. 8, "Richiesta consenso all'uso lavorativo di locali con altezza inferiore a m. 3: Deroga ex art. 6, D.P.R. 303/56". La domanda indirizzata all'ASL deve essere presentata allo sportello unico unitamente a tutta la documentazione di cui al paragrafo "Adempimenti".
Autocertificabilità	Non è previsto il ricorso all'autocertificazione per tale tipo di procedimento.
Adempimenti	L'istanza, compilata dal soggetto che utilizza (o utilizzerà) l'impianto produttivo, deve essere corredata da: <ul style="list-style-type: none"> – 2 copie di elaborati grafici, in scala 1:100, da cui risultino le planimetrie e le sezioni verticali dei locali, con indicazione della destinazione d'uso di ciascun ambiente; – attestazione di pagamento dei diritti sanitari. L'istanza deve essere completata della relazione tecnica che contenga le informazioni sulle motivazioni che inducono alla richiesta di deroga, il rispetto di tutte le norme del